

Italia Nostra^{APS}

CONSIGLIO DELLE SEZIONI D'ABRUZZO
VIA S. GIUSTA 62
66034 LANCIANO
TEL: 0872710902
CEL: 3296137581
e-mail: abruzzo@italianostra.org

Data 18/06/2024

A: CCR-VIA

Regione Abruzzo
(Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale)
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Foreste e Parchi
dpd021@pec.regione.abruzzo.it

Comune di Borrello
municipioborrello@postecert.it

Comune di Rosello
rosello.comune@larpec.com

Autorità Distrettuale di Bacino Appennino Centrale
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

ERSI Abruzzo
protocollo@pec.ersi-abruzzo.it

SASI SpA
info@sasispa.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
mase@pec.mase.gov.it

E P.C. Procura della Repubblica Lanciano
dirigente.procura.lanciano@giustiziacert.it

E P.C. Procura della Repubblica di Chieti
dirigente.procura.chieti@giustiziacert.it

Comandante Nucleo dei Carabinieri Forestali Villa Santa Maria
fch42578@pec.carabinieri.it

Al Nucleo dei Carabinieri Forestali di Chieti
fch42570@pec.carabinieri.it

Oggetto: Ulteriori Osservazioni e considerazioni al progetto “ Opere di Completamento del PS 29/276 – Lavori di Costruzione Opere Preliminari di Captazione della Falda Basale di Monte Porrara e Sorgente Surienze – Sinello Cup : E99B20000020001 . D.G.R. n. 796 del 29.09.2015

La Captazione di acque destinate al consumo umano dalla sorgente Surienze, della falda basale del Monte Porrara per la portata di 10 L/sec è in contrasto con la normativa vigente e minaccia gravemente:

- il paesaggio di elevatissimo pregio nazionale con particolare riguardo alle cascate del Rio Verde e l'ecosistema del corso d'acqua,
- la fauna protetta a livello europeo, statale e regionale,
- Il raggiungimento del “buono stato di qualità” fissato dalla Direttiva Quadro sulle Acque (cd Water Framework Directive 60/2000/CE).
- l'infrazione di un ampio e composito quadro normativo vigente.

Prima di esaminare i punti sopra evidenziati, l'Associazione fa presente che esistono soluzioni alternative in grado di soddisfare le esigenze di fornitura delle acque destinate al consumo umano e nel contempo salvaguardare l'ambiente naturale del Rio Verde con le sue straordinarie caratteristiche di unicità e pregio.

La situazione attuale

Il corso d'acqua è risultato storicamente a regime idrologico perenne ma, in conseguenza delle note ed accertate modificazioni climatiche in corso, ha subito, per la prima volta, episodi di siccità nei periodi estivi nel 2021 e nel 2022. Nello scorso 2023 il fenomeno si è ripetuto e protratto per assenza di neve addirittura nel periodo autunnale e invernale quando, nel clima mediterraneo, avremmo dovuto avere il massimo delle precipitazioni meteoriche e il picco massimo delle portate fluviali. In questo anno 2024 le cascate del Rio Verde risultano in asciutta totale (cfr foto allegata n. 1) già dalla corrente primavera. Questi episodi ripetuti lasciano intravedere chiaramente che una captazione di acque da un bacino di dominio che mostra di per sé segni di crisi e di insufficienza di portata non è possibile a meno di produrre alterazioni future ecologicamente e socialmente catastrofiche.

Nel Rio Verde gli episodi di assenza di acque correnti finora verificatisi sono stati parzialmente attenuati dall'esistenza di pozze temporanee con acque ferme ove flora e fauna acquatica hanno in buona parte potuto sopravvivere potendovisi rifugiare (cfr foto delle pozze temporanee, allegate nr. 2,3,4). Tali pozze però hanno una durata limitata nel tempo. Ne deriva che un'ulteriore diminuzione dell'apporto idrico che produrrebbe la captazione non potrà che prolungare e rendere catastrofica la situazione perché la siccità prolungata farebbe scomparire anche le pozze per evaporazione e per infiltrazione dell'acqua. Ciò comporterebbe la condanna all'estinzione dal sito delle specie animali e vegetali a vita acquatica obbligata: un grave colpo alla biodiversità.

L'opera prevista contrasta con la Costituzione Italiana.

Le opere di captazione previste contrastano frontalmente con l'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana nei suoi principi fondamentali, che qui si richiama sottolineandone i punti di massima criticità: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

Le Cascate del Verde, ad 800 m s.l.m., sono una meraviglia paesaggistica per essere le cascate naturali più alte dell'Appennino e la seconda in Italia. Hanno un dislivello di poco più di 200 metri sulla parete rocciosa in tre distinti salti. Per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della biodiversità si rimanda alle pagine successive.

Sull'area insistono numerosi i vincoli e le protezioni.

La Riserva Naturale Regionale Cascate del Rio Verde nel Comune di Borrello (CH) è tutelata innanzitutto a livello dell'Unione Europea come Zona Speciale di Conservazione (IT7140212). L'area si estende per circa 287 ettari che dominano la media valle del Sangro, scorrendo fra bastioni di roccia, torrioni e pinnacoli calcarei in un paesaggio suggestivo. Il torrente Verde è uno dei corpi idrici più integri a livello nazionale, sia per l'elevata qualità biologica delle acque, sia per la presenza di elementi faunistici di pregio, quali la lontra, il gambero di fiume, il granchio di fiume, la trota fario.

La riserva naturale regionale e OASI WWF Cascate del Verde è un'area naturale protetta anche a livello regionale: con Legge della Regione Abruzzo (LR 72 del 19/12/2001) è istituita la Riserva Naturale Guidata Cascate del Verde. La Riserva è gestita dal Comune di Borrello con il supporto tecnico scientifico dello IAAP (Istituto Abruzzese per le Aree Protette)

Contrasto con le norme relative alla fauna protetta a livello europeo, statale e regionale.

Il Rio Verde ospita la sottospecie italiana di gambero di fiume, *Austropotamobius pallipes italicus* comune nei corsi d'acqua fino ai primi degli anni '70 del secolo scorso ma che oggi non viene più rintracciata in tutto il Paese e in Europa se non in aree assai limitate e a forte integrità ecologica.

Per questo motivo L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN, *International Union for Conservation of Nature*) a cui l'Italia aderisce per trattato, nel 2010 ha inserito questo gambero (*White-clawed Crayfish Austropotamobius pallipes*) nella lista rossa relativa alle specie fortemente minacciate di estinzione e quindi da tutelare in maniera speciale (cfr <http://www.iucnredlist.org>). Per contrastare l'estinzione di questa specie l'Unione Europea ha finanziato il Progetto LIFE+08 NAT/IT/000352 "Conservation and Recovery of *Austropotamobius pallipes* in Italian Natura2000 Sites" periodo 2010-2013 sviluppato da partner del Nord e del Centro Italia.

A circa 7 km dalla Riserva delle Cascate del Rio Verde esiste un'altra riserva naturale di alto valore naturalistico per la presenza -tra l'altro- di foresta di abete bianco, e attualmente ZSC (zona speciale di conservazione) denominata “Abetina di Rosello e cascate del Rio Verde” nell'ambito dei siti Natura 2000, principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat

naturali e delle specie di flora e fauna minacciati di estinzione o rari a livello comunitario. Dal 2016 le due Riserve Naturali sono state inserite nell'Inventario Nazionale dei Geositi dell'ISPRA per il valore geologico naturalistico presente sia nel luogo delle cascate, dove l'alternarsi dei vari strati lapidei narra la storia stessa delle cascate, che in località Lame Rosse, zona calanchiva adiacente al basso corso del fiume, caratterizzata dalla presenza di materiale sedimentario marino formato da argille varicolori dal verde al grigio al rosso (Accordi et all. 1986).

Altra specie protetta dalla sopra richiamata "Direttiva habitat" 92/43 dell'Unione Europea all'allegato IV (protezione rigorosa), presente nell'areale in questione, è la lontra europea (*Lutra lutra*), classificata inserita nella Lista Rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN),

Inoltre il granchio di fiume mediterraneo (*Potamon fluviatile fluviatile*), presente nel Rio Verde, è inserito nella lista rossa dello IUCN come "*specie quasi minacciata di estinzione*".

In aggiunta ai provvedimenti internazionali e comunitari esiste anche una legislazione regionale di protezione di specie presenti nel Rio Verde: I due decapodi (gambero e granchio di fiume) sono protetti anche dalla Legge della Regione Abruzzo 7 settembre 1993, n. 50 e s.m.i., recante "Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore". All'articolo 3 della citata Legge è chiara l'inammissibilità dell'opera di captazione progettata da momento che, per le specie oggetto di tutela "è vietata ogni attività o modificazione che può provocare l'eccessivo disturbo, la distruzione o il deterioramento degli ambienti di vita, di riproduzione o di frequentazione".

Sull'obbligo di garantire il Deflusso Minimo Vitale (DMV) e il Deflusso Ecologico.

La compatibilità delle captazioni di acque con le esigenze di non distruggere la vita acquatica è stata introdotta in Italia 35 anni fa con la Legge 18/05/1989 n. 183 che ha disposto che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il *minimo deflusso costante vitale* negli alvei sottesi nonché la polizia delle acque. Successivamente la normativa ha mantenuto tale disposizione eliminando la parola "costante" ed è entrato in vigore il **Deflusso Minimo Vitale (DMV)**. Esso rappresenta il quantitativo minimo di acqua che, in caso di captazioni, dev'essere rilasciato all'ambiente naturale perché il fiume o torrente non vada in asciutta catastrofica con l'eliminazione della flora e della fauna dell'ambiente acquatico. Recentemente è stato introdotto il concetto di **Deflusso Ecologico (DE): con esso si passa dal garantire una portata istantanea minima al garantire un regime idrologico indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi ambientali indicati dalla Direttiva Comunitaria Quadro in materia di Acque n. 2000/60/CE** (recepita nel Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, cosiddetto Testo Unico recante Norme in Materia Ambientale e s.m.i.) **così come definito dalla Direttiva Deflussi Ecologici**. In pratica l'attuazione del Deflusso Ecologico avviene principalmente attraverso l'applicazione di "fattori correttivi" al DMV, che costituiscono la "componente ambientale" del DE.

È evidente che le condizioni idrologiche attuali del Rio Verde, non solo non consentono captazioni aggiuntive ma richiedono anche di rivedere doverosamente e di revocare autorizzazioni precedentemente assentite dal momento che non è più possibile garantire il DMV del Rio ed è in grado di incidere sul DE del Corpo Idrico Significativo oggetto di monitoraggio regionale e per cui c'è l'obbligo europeo di raggiungere il "Buono Stato".

Contrasto del progetto di captazione con il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152- Norme in Materia Ambientale

All'Art.73 al punto d) è disposto l'obbligo di "mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;

al punto h è disposto l'obbligo di "impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.

All'art. 76 (Disposizioni generali) il comma 2 stabilisce che per i fiumi :"L'obiettivo di qualità ambientale è definito dalla capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate".

In applicazione pratica di tale disposizione è stato emanato il Decreto 8 novembre 2010, n.260 (testo in vigore dal 22 febbraio 2011) che ha posto in vigore il "Regolamento circa i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali" secondo la nuova strategia europea e nazionale. Esso ha fissato le procedure con cui si va a stabilire, in definitiva, se e quando l'ecosistema acquatico è alterato e come misurare l'entità del discostamento dalle condizioni di normalità tipiche per quella specifica tipologia di corso d'acqua.

A sostegno degli elementi biologici la norma pone una serie di elementi idromorfologici e morfologici quali la struttura e substrato dell'alveo, struttura della zona ripariale (presenza di vegetazione fluviale lungo le rive che svolge ruoli importantissimi nell'ecologia fluviale e nella protezione del fiume dall'erosione, dall'intorbidamento e funge da filtro per l'inquinamento diffuso).

In definitiva attualmente le valutazioni sullo stato di qualità di un corso d'acqua si basano anche e soprattutto sullo stato delle comunità biologiche che esso ospita, tramite l'applicazione di Indici Biotici basati sulle seguenti comunità:

- i macroinvertebrati bentonici (presenza di specie tolleranti e specie sensibili, nonché la quantificazione numerica degli organismi presenti in un luogo);
- il popolamento algale il fitobentos (microalghe bentoniche quali le diatomee cge rivestono il fondo delle superfici immerse),
- le macrofite acquatiche (erbe e muschi),
- la fauna ittica (composizione, biomassa, classi di età del popolamento ittico).

Per tutte le citate componenti biologiche lo stato elevato di qualità si ritiene esistente quando si rileva (Allegato 1 alla parte terza del citato D.Lgs 152/06): "*nessuna alterazione antropica, o alterazioni antropiche poco rilevanti, dei valori degli elementi di qualità chimico-fisica del tipo di corpo idrico superficiale rispetto a quelli di norma associato a tale tipo inalterato*"...e "i valori degli elementi di qualità biologica del corpo idrico superficiale rispecchiano quelli di norma associati a tale tipo inalterato e non evidenziano nessuna distorsione, o distorsioni poco rilevanti. Si tratta di condizioni e comunità tipiche specifiche."

Art. 82. Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile

1. Fatte salve le disposizioni per le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni, all'interno del distretto idrografico di appartenenza, individuano:

al punto 3. “Per i corpi idrici di cui al comma 1 deve essere conseguito l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti”. Ciò significa che anche per captazioni di acque destinate al consumo umano resta l'obbligo di garantire in ogni caso la protezione ambientale enunciata nel citato art. 76.

Art. 84. Acque dolci idonee alla vita dei pesci

1. Le regioni effettuano la designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita dei pesci. Ai fini di tale designazione sono privilegiati:

a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato nonché di parchi e riserve naturali regionali....;

d) le acque dolci superficiali che, ancorché non comprese nelle precedenti categorie, presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o vegetali rare o in via di estinzione, oppure in quanto sede di complessi ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica che presentino un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.

Art. 95. Pianificazione del bilancio idrico

1. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.

4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorità provvedono successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

6. Nel provvedimento di concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici nonché le prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.

Art. 144. Tutela e uso delle risorse idriche

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.
2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

145. Equilibrio del bilancio idrico

1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144.
2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

Art. 146. Risparmio idrico

1. *Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adotta norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:*

a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;

b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua sia interni che esterni, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico;

c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;

d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;

e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione;

f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia; h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente idoneo.

In una Regione ove le perdite idriche assommano al 62% e sono diffusi usi impropri delle acque, gli Enti Gestori del servizio acquedottistico prima di procedere a nuove captazioni possono conseguire risultati di approvvigionamento attraverso il risparmio idrico. Un intervento sulle perdite in rete nel comune di Vasto ha prodotto un guadagno, attraverso il risparmio, pari al doppio della portata che si vorrebbe captare sul Rio verde.

Art. 164. Disciplina delle acque nelle aree protette

1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.

2. Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree medesime e richiedono all'autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Alternativa esistente per l'approvvigionamento idrico destinato al consumo umano.

L' applicazione dell'art. 146 relativo al Risparmio Idrico ha anche un'importante ragione sanitaria. Infatti in caso di cessazione dell'erogazione dell'acqua per rotture o per lavori, l'acquedotto smette di essere in pressione e l'acqua che scorre nei tubi sotto la spinta della forza di gravità produce una depressione. In questi casi si verifica che dalle perdite delle condutture vengono ad essere aspirati detriti del terreno reso molle per le pregresse infiltrazioni d'acqua e talvolta entrano nell'acquedotto anche liquami di fogna se presenti nei pressi nel sottosuolo.

Prima di procedere a captazioni da immettere in "reti colabrodo", gli Enti Gestori del Servizio Idrico integrato dovrebbero mettere in atto severi programmi di manutenzione e di eliminazione delle perdite idriche sotterranee.

Per quanto riguarda altra alternativa alla impossibile captazione delle acque del Rio Verde, è stata comunque già segnalata la possibilità di utilizzare "**la sorgente Rupe Campanile**", situata a circa 500 metri di altezza sul livello del mare ed è costituita da 5 polle principali situate al margine del fiume Sangro con una portata rispettivamente di 4,31/s ; 9,91/s; 22,71/s ; e 16,61/s **per complessivi 89,61/s** . Una risorsa di questo tipo eviterebbe rischi a carico della Riserva Regionale delle Cascate del Verde e delle emergenze naturalistiche esistenti. L'interrogativo che ci poniamo è perché questa importante risorsa idrica, non venga mai considerata con l'opportunità di captarla e di metterla in connessione con gli acquedotti esistenti del Sinello e di Capovallone .

Inviando la seconda osservazione alle autorità competenti affinché si proceda alla verifica dell'applicazione delle norme di legge sopra richiamate.

Si chiede di essere informati in caso di archiviazione del procedimento

Lanciano ,li

Il Presidente Regionale

nb. Allego documentazione fotografica

Il Presidente del Consiglio delle Sezioni Italia Nostra Abruzzo
Arch. Pierluigi Vinciguerra







